

II Commissione permanente

ATTO N. 87/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Relatore di maggioranza Consigliere Luca Barberini

Relatore di minoranza Consigliere Raffaele Nevi

(Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Recante il seguente titolo:


Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione)

Così modificato:

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 2 settembre 2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 7 settembre 2010




II Commissione permanente

**COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 settembre u.s. ha esaminato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno, l'atto n. 87 ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul testo emendato.

Si comunica inoltre che la Commissione propone quale titolo del disegno di legge il seguente:
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)".

Si richiede pertanto l'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale e si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello stesso Regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Luca Barberini e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi.



II Commissione permanente

(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 979 del 12.7.2010, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione)", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 16.7.2010, e assegnato in pari data alla II Commissione Consiliare Permanente in sede redigente (ATTO N. 87);

VISTO l'art. 65 della legge regionale 14/2010;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede referente;

VISTO l'articolo 30 del Regolamento interno;

VISTI le modifiche presentate ed approvate dalla Commissione;

ATTESO che il titolo del disegno di legge è così modificato: "*Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)*".

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Luca Barberini e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 87/BIS);


VISTA la legge regionale 6 agosto 1997, n. 24;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;




II Commissione permanente

con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)", composta di n. 12 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Sostituzione dell'art. 1)	Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24)
1. L'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:	1. IDEM
"Art. 1 (Finalità)	"Art. 1 (Oggetto)
1. La Regione, in conformità all'articolo 45 della Costituzione e all'articolo 15 dello Statuto regionale ed ai principi riconosciuti dall'Unione europea e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.	1. IDEM
2. La Regione per le finalità di cui al comma 1: a) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, lo sviluppo e la responsabilità sociale dell'impresa cooperativa;	2. La Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.



II Commissione permanente

~~b) valorizza le finalità di mutualità, la democrazia interna nella governance delle imprese e modelli partecipativi, il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;~~

~~e) riconosce il ruolo della cooperazione di credito;~~

~~d) riconosce il valore rilevante della cooperazione sociale all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali."~~

3. Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione si ispira al principio di sussidiarietà e opera in concorso con gli enti locali, gli enti strumentali regionali, le forze sociali e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di seguito denominate Centrali cooperative."

Art. 2
(Integrazione alla l.r. 24/1997)

Art. 2
(Integrazione alla l.r. 24/1997)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 24/1997 è aggiunto il seguente:

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 24/1997 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis
(Oggetto)

"Art. 1 bis
(Finalità)

~~1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.~~

~~2. Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione si ispira al principio di sussidiarietà e opera in concorso con gli enti locali, gli enti strumentali regionali, le forze sociali e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo."~~

1. La Regione, in particolare:

a) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, lo sviluppo e la responsabilità sociale dell'impresa cooperativa;


b) valorizza le finalità di mutualità, la democrazia interna nella conduzione delle imprese e modelli partecipativi, il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;

c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito;

d) riconosce il valore rilevante della cooperazione sociale all'interno del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali."


Art. 3
(Modificazioni all'art. 2)

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 24/1997)




II Commissione permanente

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 dopo la parola: "presiede" sono aggiunte le seguenti: "o da suo delegato".	1. IDEM
	2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente: "b) da un esponente designato da ciascuna Centrale cooperativa;"
2- La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente: "c) da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra esperti in materia di cooperazione."	3. IDEM
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 è aggiunto il seguente: "5 bis. I pareri e le proposte della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'Assessore o del suo delegato."	4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 è inserito il seguente: "2bis. La Consulta opera con la maggioranza dei componenti."
Art. 4 <i>(Modificazione ed integrazioni all'art. 3)</i>	Art. 4 <i>(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della l.r. 24/1997)</i>
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente: "b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;"	1. IDEM
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente: "c) formula proposte in ordine alla Conferenza regionale della cooperazione di cui all'articolo 3 bis;"	2. IDEM
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente: "d) propone azioni positive per l'inserimento lavorativo in ambito cooperativo, di persone svantaggiate ed in particolare disabili;"	3. IDEM
4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo	4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo




II Commissione permanente

3 della l.r. 24/1997 è aggiunta la seguente: "d bis) propone azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa;"	3 della l.r. 24/1997 è inserita la seguente: "d bis) IDEM
	5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è inserito il seguente: "1bis. I pareri e le proposte della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'Assessore o del suo delegato."
Art. 5 <i>(Integrazione alla l.r. 24/1997)</i>	Art. 5 <i>(Integrazione alla l.r. 24/1997)</i>
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 24/1997 è aggiunto il seguente:	1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 24/1997 è inserito il seguente:
"Art. 3 bis <i>(Conferenza regionale della cooperazione)</i>	"Art. 3 bis <i>(Conferenza regionale della cooperazione)</i>
1. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le Centrali cooperative di cui all'articolo 4, con cadenza almeno quinquennale la Conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia regionale ed il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e le altre parti sociali."	IDEM
Art. 6 <i>(Sostituzione dell'art. 5)</i>	Art. 6 <i>(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 24/1997)</i>
1. L'articolo 5 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:	1. IDEM
"Art. 5 <i>(Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione)</i>	"Art. 5 <i>(Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione)</i>



II Commissione permanente

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e in riferimento alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) attua interventi finalizzati a favorire:	1. IDEM
a) l'agevolazione per l'accesso al credito delle imprese cooperative e il potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia;	a) IDEM
b) la nascita di nuove imprese cooperative e la loro crescita dimensionale, lo sviluppo e il consolidamento di quelle esistenti;	b) IDEM
c) l'acquisizione di servizi specialistici per il miglioramento della struttura organizzativa, l'accesso ai nuovi mercati e lo sviluppo di nuove forme di responsabilità sociale;	c) IDEM
d) l'integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative;	d) IDEM
e) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nonché il trasferimento e l'innovazione tecnologica.	e) IDEM
2. La Regione assicura, altresì, la parità di accesso del sistema della cooperazione agli interventi a sostegno dello sviluppo economico, fatti salvi gli interventi specificamente previsti e/o riservati al settore della cooperazione.”.	2. IDEM
Art. 7 (Abrogazione dell'art. 6)	Art. 7 (Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 24/1997)
1. L'articolo 6 della l.r. 24/1997 è abrogato.	1. IDEM
Art. 8 (Sostituzione dell'art. 8)	Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/1997)
1. L'articolo 8 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:	1. IDEM




II Commissione permanente

<p>"Art. 8 (Attività di studio e ricerca sulla cooperazione)</p> <p>1. La Regione favorisce e sostiene con un contributo regionale le attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, volte in particolare ai progetti di sviluppo e alla nascita di cooperative, anche tramite la collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, Camere di Commercio e Centrali cooperative, al fine di:</p> <p>a) presentare annualmente i dati relativi alle imprese cooperative attive ed operanti in Umbria;</p> <p>b) realizzare ricerche e studi che possano supportare le politiche regionali di programmazione e di intervento a favore delle imprese cooperative;</p> <p>c) assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità delle informazioni e dei dati relativi alle cooperative umbre;</p> <p>d) monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione."</p>	<p>"Art. 8 (Attività di studio e ricerca sulla cooperazione)</p> <p>1. IDEM</p> <p>a) IDEM</p> <p>b) IDEM</p> <p>c) IDEM</p> <p>d) IDEM</p>
<p>Art. 9 (Sostituzione dell'art. 9)</p>	<p>Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 24/1997)</p>
<p>1. L'articolo 9 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. IDEM</p>
<p>"Art. 9 (Capitale umano)</p>	<p>"Art. 9 (Capitale umano)</p>
<p>1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione e qualificazione del capitale umano e di apprendistato, può promuovere specifiche iniziative riguardanti il comparto della cooperazione."</p>	<p>1. IDEM</p>
<p>Art. 10 (Modificazione all'art. 10)</p>	<p>Art. 10 (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 24/1997)</p>



II Commissione permanente

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente: "1. L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione."	1. IDEM
Art. 11 (Sostituzione dell'art. 13)	Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 24/1997)
1. L'articolo 13 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:	1. IDEM
"Art. 13 (Norma finanziaria)	"Art. 13 (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la seguente spesa in termini di competenza e di cassa:	1. IDEM
a) Euro 97.610,00 per gli interventi previsti dall'articolo 4 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5561);	a) IDEM
b) Euro 51.645,00 per gli interventi previsti dall'articolo 8 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5565 n.i.);	b) IDEM
c) Euro 231.793,00 per gli interventi di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 5 con imputazione all'unità previsionale di base 8.02.013 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative" (capitolo 9454 n.i.).	c) IDEM
d) P.m., per gli interventi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 5 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 che assume la nuova denominazione "Interventi nei	2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 5 si provvede, a partire dall'anno 2011, con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009



II Commissione permanente

settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5564 n.i.).	"Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5564 n.i.).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 381.048,00 con le disponibilità esistenti nell'unità previsionale di base 8.01.009.	3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 381.048,00 con le disponibilità esistenti nell'unità previsionale di base 8.01.009.
3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	4. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. Al finanziamento degli interventi previsti nella presente legge concorrono risorse nazionali e comunitarie.	5. Al finanziamento degli interventi previsti nella presente legge possono concorrere risorse nazionali e comunitarie. Le risorse saranno concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
	6. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per la stessa finalità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."	7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."
	Art. 12 (Modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9)
	1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale) è abrogato.